

# Scadenze

## Dicembre 2020

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02.12.2020

1 MARTEDÌ

IMPOSTE  
INDIRETTE

### Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

**Attività** - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

**Soggetti obbligati** - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

**Modalità** - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.


I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:



- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.



#### Riferimenti normativi

- Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 luglio 2011;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2011.

<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di novembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di dicembre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p><b>Modalità</b> - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 novembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.</li> </ul>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° dicembre - 30 novembre, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016;</li> <li>• 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017.</li> </ul> <p>l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p><b>Modalità</b> - Le scritture ausiliarie di magazzino vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.</li> </ul>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</li> </ul>

## 10 GIOVEDÌ

## IVA

## Opzioni IVA ed imposte dirette

**Attenzione**






Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.





**Attività** - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.






**Soggetti obbligati** - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.




**Modalità** - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.




I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.

	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 35 e 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.</li> </ul>
DICHIARAZIONI	<p><b>Dichiarazione IRAP – Presentazione telematica</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;</li> <li>• Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E;</li> <li>• Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E;</li> <li>• Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.</li> </ul>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello 770/2020 – Presentazione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria del 31 ottobre è stata posticipata dall'art. 10, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2019, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;</li> <li>• D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>• Art. 1, comma 217, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi ENC – Presentazione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi PF – Presentazione telematica</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;</li> <li>• D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542;</li> <li>• Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E;</li> <li>• Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello redditi SC – Presentazione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31/12/2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;</li> <li>• D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542;</li> <li>• Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E;</li> <li>• Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E;</li> <li>• Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p>

	<p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2019.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.L. 24 aprile 2017, n. 50.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Trasparenza fiscale – Esercizio opzione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Termine così prorogato dalla data originaria del 30 novembre dal Decreto Ristori quater.</p> <p><b>Attività</b> - Esercizio dell'opzione in materia di trasparenza fiscale, la cui validità esplica effetti per tre esercizi sociali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115, TUIR);</li> <li>• le società a “ristretta base societaria”, ossia le srl (anche unipersonali) i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116, TUIR).</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - L'opzione per il regime di “trasparenza fiscale” relativa al triennio 2019-2021 va comunicata nel quadro OP del modello Redditi SC 2019, senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Entro il medesimo termine la società dovrà anche acquisire l'adesione dei soci.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;</li> <li>• D.M. 2 aprile 2008;</li> <li>• Art. 16, commi 1 e 5, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;</li> <li>• Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 dicembre 2007, n. 361/E;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 luglio 2009, n. 185/E;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Circolare 22 novembre 2004, n. 49/E;</li> <li>• Istruzioni Modello Unico SC 2015.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRAP</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed</p>

	<p>equiparati e soggetti IRES che esercitano attività d'impresa o arte e professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;</li> <li>• Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</li> <li>• Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;</li> <li>• Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>• Art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRES</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio - 31 dicembre che esercitano attività d'impresa.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;</li> <li>• Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</li> <li>• Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;</li> <li>• Art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Acconto seconda rata IRPEF</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi - PF (Persone fisiche) o modello Redditi-SP (Società di persone).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che esercitano attività d'impresa o arte e professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;</li> <li>• Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</li> </ul>



- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

## 14 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Attenzione**

La scadenza originaria è il 13 dicembre ma quest'anno viene annullata (Determina Direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18 novembre 2020).

**Attività** - Pagamento della seconda rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

## 15 MARTEDÌ




## COMUNICAZIONI



**Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;</li> <li>• UIF, provvedimento 28 marzo 2019.</li> </ul>
IVA	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bol-la di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.</li> </ul>
IVA	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> <li>• mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul> </li> </ul>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695;</li> <li>• Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.</li> </ul>

IVA	<p><b>Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di novembre, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p><b>Modalità</b> - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.</li> </ul>
IVA	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 16 dicembre 1991, n. 398;</li> <li>• D.M. 11 febbraio 1997;</li> <li>• Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133;</li> <li>• Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>• Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.</li> </ul>
RAVVEDIMENTO	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul>

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.



#### Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

## 16 MERCOLEDÌ

### ACCISE

#### Accise

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di novembre.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.



#### Riferimenti normativi

- Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

### IMPOSTE DIRETTE

#### Versamento ritenute emolumenti arretrati



**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese precedente.








#### Attenzione




Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:

- 1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di novembre



	<p>dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1002 - Ritenute su emolumenti arretrati".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 17 del Tuir (D.P.R. 917/1986);</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità di cessazione collaborazioni a progetto</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del mese di novembre.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <p>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p>



	<p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione deposito Monte Titoli</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di novembre in relazione agli utili delle azioni e dei titoli che risultano immessi nel sistema accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e altri intermediari che hanno aderito al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>




	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;</li> <li>• Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto assicurazioni sulla vita</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi, corrisposti nel corso del mese precedente, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscatti di polizze a vita;</li> <li>- riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita".</p>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482;</li> <li>• Art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1996, n. 549;</li> <li>• Art. 1 del D.M. 30 novembre 1999;</li> <li>• Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di novembre.</p>  <p><b>Attenzione</b></p> <p>Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</li> <li>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</li> <li>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato</li> </ol>



	<p>o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di novembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 28, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese di novembre.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p>






	<p>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di novembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;</li> <li>• Art. 1, D.M. 6 dicembre 1996;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese di novembre ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di novembre.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <p>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>




	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>  <p><b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</li> <li>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</li> <li>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre</b></li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su bonifici inerenti a oneri deducibili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288;</li> <li>• Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>



	 <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 53, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>




	 <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta su proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti".</p>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323;</li> <li>• D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di novembre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>



	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 33, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di novembre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>



	 <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 1, comma 43, L. 27 dicembre 2006, n. 296;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 7, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <p>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di con-</p>



	<p>guaglio di fine anno;</p> <p>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <p>1) per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1052 - Indennità di esproprio occupazione".</p>

	 <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 11, comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni corrisposti nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1047 - Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni".</p>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>  <p><b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;</li> <li>• Art. 6, D.L. 23 maggio 1994, n. 307;</li> <li>• Art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a novembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50;</li> <li>• Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395;</li> <li>• Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di novembre.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento può essere fatto entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili:</p> <p>1) per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di novembre</p>

	<p>dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</p> <p>2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, <b>in data successiva al 30 novembre 2019</b>;</p> <p>3) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:</p> <p>3.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche <b>sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <p>3.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di <b>ristorazione</b> che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone arancioni o rosse</b>;</p> <p>3.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori Bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come <b>zone rosse</b>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6010 - Versamento Iva mensile-novembre".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 27 e 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di novembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;</li> <li>• Art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque</p>

intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

**Modalità** - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it).



#### Riferimenti normativi

- Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012;
- D.M. 21 febbraio 2013;
- Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013;
- Art. 56, D.L. n. 69/2013;
- Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013;
- Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E;
- Art. 56, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

## TRIBUTI LOCALI

### Imu - Saldo

**Attività** - Versamento del tributo (IMU) dovuto per il 2020 come seconda rata o unica soluzione.


**Soggetti obbligati** - I proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

**Modalità** - La rata è pari al saldo dell'imposta annuale dovuta, applicando le aliquote deliberate dai comuni e scomputando quanto già versato a titolo di prima rata di giugno. Il versamento va effettuato con mod. F24 o con bollettino postale.



#### Riferimenti normativi

- Artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- Artt. 8, 9 e 14, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- Provvedimento Agenzia delle entrate 12 aprile 2012;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228;</li> <li>• D.L. 8 aprile 2013, n. 35.</li> </ul>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</li> </ul>

**18 VENERDÌ****TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****Attenzione**

La scadenza originaria è il 22 novembre e quest'anno slitta al 18 dicembre (Determina Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18 novembre 2020).

**Attività** - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

## 21 LUNEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori****Attenzione**

La scadenza originaria è il 20 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di novembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di ottobre.

**Soggetti obbligati** - Compagnie ed imprese di assicurazione.

**Modalità** - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

**Riferimenti normativi**

- Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216;
- D.M. 15 luglio 2010;
- Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## 27 DOMENICA

## IVA

**Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a novembre (soggetti mensili).



Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile,

	<p>che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331;</li> <li>• Art. 3, D.M. 22 febbraio 2010;</li> <li>• Agenzia Dogane, Art. 3, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778;</li> <li>• Agenzia Dogane, Art. 1, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336.</li> </ul>
IVA	<p><b>IVA - Versamento acconto</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento dell'acconto Iva 2020, tenendo presente che per i soggetti in regime trimestrale non si è dovuta alcuna maggiorazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti esercenti attività d'impresa e/o arti e professioni in regime IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, evidenziando i codici tributo "6013-versamento acconto per IVA mensile" o "6035-versamento acconto per IVA trimestrale".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405;</li> <li>• Artt. 17, 18, 19 e 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• D.M. 31 marzo 2000;</li> <li>• Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.</li> </ul>

**Accise****Attenzione**




La scadenza originaria è il 27 dicembre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:


- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui







	<p>all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</p> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;</li> <li>D.M. 31 marzo 2000.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 28 dicembre ma quest'anno viene anticipata al 18 dicembre e la somma da versare è pari a un sesto dell'importo dovuto (Determina Direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18 novembre 2020).</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della terza rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;</li> <li>Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;</li> <li>Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003;</li> <li>D.M. 8 aprile 2004;</li> <li>Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>D.M. 12 aprile 2007.</li> </ul>



**31 GIOVEDÌ****COMUNICAZIONI****Soggetti che effettuano operazioni in oro**



**Attività** - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni;</li> <li>• D.M. 17 ottobre 2002;</li> <li>• UIF, comunicazione 1° agosto 2014.</li> </ul>
COMUNICAZIONI	<p><b>Comunicazione country by country</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio della rendicontazione paese per paese da parte dei gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro (alla data del primo gennaio 2015), per il periodo d'imposta 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente.</p> <p><b>Modalità</b> - La Comunicazione deve essere trasmessa direttamente utilizzando il canale Fisconline dell'Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.</p> <p>Le informazioni da comunicare devono essere contenute in un file predisposto secondo il formato XML.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 145 e 146, L. 28 dicembre 2015, n. 208;</li> <li>• D.M. 23 febbraio 2017;</li> <li>• Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956;</li> <li>• Provvedimento 11 dicembre 2017, n. 288555.</li> </ul>
COMUNICAZIONI	<p><b>Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione può essere redatta in forma libera.</p>

	 <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• D.M. 16 aprile 1983.</li> </ul>
<b>TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2019.</p> <p>La scadenza di presentazione è fissata al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, c. 770 Legge n. 160/2019). Il MEF, con apposita risoluzione, seppur non riferendosi direttamente alla dichiarazione degli ENC (ma per analogia, si presume che valgano le stesse regole) ha specificato che, limitatamente ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 (art. 3-ter D.L. n. 34/2019 e risoluzione MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica.</p>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 26 giugno 2014;</li> <li>• D.M. 19 novembre 2012, n. 200.</li> </ul>
<b>TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>IMU – Presentazione dichiarazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.</p> <p>La scadenza di presentazione è fissata al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, c. 769 Legge n. 160/2019) anche se, limitatamente ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 (art. 3-ter D.L. n. 34/2019 e risoluzione MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile;</li> <li>• a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente;</li> <li>• mediante invio telematico con posta certificata (PEC).</li> </ul>  <b>Riferimenti normativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;</li> <li>• Art. 9, D.L. 14 marzo 2011, n. 23;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;</li> <li>• Art. 4, comma 1-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16;</li> <li>• Art. 9, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;</li> <li>• Art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35;</li> <li>• Mef, Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio di dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p><b>Modalità</b> - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;</li> <li>• 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;</li> <li>• 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;</li> <li>• 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;</li> <li>• 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;</li> <li>• Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 luglio 2011;</li> <li>• Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2011.</li> </ul>

IVA	<p><b>Gruppo IVA - Dichiarazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. da 70-bis a 70-duodecies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• D.M. 6 aprile 2018;</li> <li>• Agenzia delle entrate, Provvedimento 19 settembre 2018.</li> </ul>
IVA	<p><b>Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;</li> <li>• Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010;</li> <li>• Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</li> </ul>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>• potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di novembre.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>• le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>• i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;</li> <li>• D.M. 18 novembre 1998, n. 462;</li> <li>• Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.</li> </ul>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8906</b> - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• <b>8904</b> - Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• <b>8926</b> - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;</li> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Trasmissione telematica corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di novembre, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al</p>

minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.

Fino al 31 dicembre 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

**Modalità** - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.



#### Riferimenti normativi

- Agenzia delle entrate, Provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086;
- Art. 12-quinquies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017;
- Art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E.